



## **PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI CTU IN CORSO DI ATP CONCILIATIVA**

In data 21.9.2021 si è riunito il Direttivo congiunto della Società Medico Legale Triveneta e della rappresentanza Veneta del SISMLA per condividere e discutere alcuni aspetti operativi nell'espletamento della CTU tecnica medico legale, in contesto di attività specialistica richiesta in corso di Accertamento Tecnico Preventivo ex 696 bis, da segnalare agli Operatori di Giustizia (Giudici ed Avvocati).

La riunione ha consentito di evidenziare i seguenti aspetti e criticità in relazione all'incarico di CTU connesso allo specifico contesto dell'ATP ex 696-bis.

Per praticità di esposizione si procede per punti di discussione: dal momento del conferimento incarico fino al deposito dell'elaborato peritale ed alla fase connessa al "tentativo di conciliazione".

### **1 – Conferimento incarico peritale**

Tutti i Colleghi auspicano che siano mantenute le attuali prevalenti modalità di conferimento incarico: o di tipo "cartolare" ovvero con collegamento da "remoto" che consentono non solo allo specialista medico legale, ma anche al CoCTU Specialista per materia, di poter mantenere, senza interruzioni, la propria attività ambulatoriale e/o clinico chirurgica, condizionata, quest'ultima, dalle esigenze dei turni ospedalieri e/o di insegnamento universitario. La presenza da "remoto" su piattaforma digitale potrebbe trovare maggior utilizzo nei casi in cui sia necessario – in occasione del conferimento incarico – l'intervento del CTU (ad esempio per la definizione del quesito Istruttorio o per altre richieste contingenti delle Parti).

### **2 – Modalità preventive per l'espletamento delle visite peritali con riferimento all'attuale stato di emergenza pandemico**

L'istituzione del Green Pass obbligatorio per il personale sanitario ha semplificato le procedure. Al CTU spetterà dunque la verifica del documento in possesso dei CCTTPP ovvero l'acquisizione di un tampone negativo (nei termini cronologici previsti per Legge: 48 ore antecedenti all'accesso in CTU per il tampone salivare o 72 ore antecedenti all'accesso per il tampone molecolare). In caso contrario il CT nominato potrà comunque partecipare da remoto secondo le modalità tecniche divenute oramai una consuetudine operativa. Per il periziando, ove sprovvisto di Green Pass, saranno prese le usuali misure preventive finora adottate (misurazione della febbre, obbligo di uso di mascherina, distanziamento, intercorrente areazione dei locali)

ed autocertificazione di esenzione di malattia e/o di contagio al momento della visita, ricordando che le incombenze nelle comuni misure prevenzione ambientale restano ovviamente a carico del CTU nominato.

### **3 – Nomina dell’Ausiliare / CoCTU specialista per materia**

L’art. 15 della Legge Gelli prevede espressamente la nomina di un Collegio Arbitrale costituito da Specialista in Medicina Legale ed uno o più Specialisti dotati di speciale esperienza e competenza nella materia oggetto della Vertenza sanitaria. **In tal senso l’incarico dovrebbe essere sempre conferito ad uno Specialista Medico Legale a ad uno o più Specialisti Medici competenti per Materia (ovvero ad altro Perito afferente a differenti Ordini e/o Collegi).**

Va tuttavia segnalato che la mancanza di riferimenti sui criteri attuativi della Gelli e contestualmente la mancanza di un Albo di Consulenti “per materia” ,quale previsto dall’art. 15 della Legge Gelli ,determina oggettivamente notevole difficoltà da parte del Giudice per reperire un medico specialista dotato di speciale competenza nell’ambito di interesse Giudiziario oggetto del Ricorso per ATP e, peraltro, il numero di Specialisti “non medico legali” iscritti all’Albo dei CTU in quasi tutte le circoscrizioni dei Tribunali (non solo del Veneto) è esiguo.

Queste plurime carenze condizionano spesso due modalità operative del Giudice nella nomina dei Consulenti: la prima è quella di acquisire, previo esame del caso, il nominativo del CTU Specialista per Materia direttamente dal Medico Legale; la seconda è quella di delegare allo Specialista Medico Legale, pur in apparente contrasto con le indicazioni di Legge, l’autonoma scelta di un Ausiliare da affiancare per ogni specifica vertenza sanitaria.

La prassi di nomina di Ausiliare – comunque informalmente condivisa dalla maggioranza delle Ns. rappresentanze associative – determina – oltre a possibili ed imprevedibili problematiche di incompatibilità e/o conflitto d’interesse che potrebbero sfuggire al Medico legale nominato CTU - alcune criticità di ordine pratico (sia amministrativo, sia fiscale) per quanto riguarda la gestione “economica” dei Collegi da Noi coinvolti nell’accertamento.

In tal senso riteniamo di evidenziare – ove si opti per la scelta dell’Ausiliare- la necessità che il Fondo Spese concesso in occasione del conferimento incarico tenga conto anche della quota prevista per il Collega e che la relativa somma possa essere autonomamente definita, fiscalmente, dall’Ausiliare prescelto il quale, sovente, risulta essere dipendente di Azienda Sanitaria e quindi soggetto ad un adempimento che deve passare per l’Amministrazione dell’Ospedale.

Analogamente dicasi per l’eventuale liquidazione definitiva dell’onorario, ove l’Ausiliario richieda, motivatamente, un conguaglio per il proprio intervento specialistico.

### **4 – Modalità di adempimento da parte del Ricorrente nel versamento del Fondo Spese**

Essendo insorte di frequente criticità nell’acquisizione del Fondo Spese inizialmente sempre posto a carico di Parte Ricorrente (talora non corrisposto neppure dopo il deposito dell’elaborato peritale), riteniamo cortesemente far presente l’opportunità di indicare nel Verbale, in relazione all’inizio delle operazioni peritali, anche l’attuazione dell’adempimento relativo al versamento dell’Acconto (come peraltro spesso in uso presso molte sedi di Tribunali del Veneto). In altri termini inserendo nel Verbale di Incarico, in relazione alla data di inizio delle operazioni peritali, la dizione: **“previo versamento del Fondo Spese”**.

## 5 – Espletamento contraddittorio

Le principali criticità riguardano i seguenti aspetti.

a) Acquisizione di documentazione sanitaria.

In genere pare ammissibile poter acquisire radiografie o CD (ovvero immagini di indagini strumentali comunque già attinenti a referti prodotti in Atti) che sono spesso necessari per gli approfondimenti diagnostici finalizzati alla valutazione del nesso di causa nel contesto di un determinato percorso diagnostico; così come pare ammissibile l'acquisizione di documentazione sanitaria, "antecedente" ai fatti di interesse accertativo medico legale, ove necessaria allo stesso scopo.

Analogamente ammissibile – a Ns. parere – anche l'acquisizione di documentazione sanitaria effettuata dal periziando in epoca di avvenuta stabilizzazione postumi (quindi anche nel corso della stessa CTU), ove finalizzata ad una esatta definizione tecnica della componente biologica del danno permanente.

Rimane aperta – nel contesto di una CTU con finalità conciliative - la problematica connessa alla acquisizione di documentazione sanitaria relativa a "fatti clinico-strumentali storici" rispetto all'evento, oggetto di rilevanza "accertativa", non prodotti nell'Atto di Ricorso: criticità che spesso impongono al CTU la sospensione dell'indagine e la richiesta di un parere in merito al Giudice (previa audizione delle Parti).

b) Acquisizione di pareri "scritti" dopo l'espletamento del contraddittorio "orale" ma antecedentemente alla trasmissione della "bozza peritale"

Tale facoltà viene talora concessa ai CCTTP Convenuti che non hanno avuto modo di esprimere un loro dettagliato parere scritto nelle Comparsa di Costituzione ovvero su richiesta dei CCTTPP per sintetizzare i punti principali di discussione tecnica emersi dopo il contraddittorio

Riteniamo che ciò comporti la necessità che le eventuali predette relazioni di "sintesi" vadano trasmesse (via PEC) sia al CTU sia alle rispettive Controparti e trascritti in perizia dal CTU ai fini di garanzia di esaustività, conoscenza e acquisizione di tutti gli Atti relativi all'espletamento del contraddittorio tecnico.

Sarebbe quindi utile che tale modalità fosse precisata nel Verbale di conferimento del Quesito Istruttorio.

## 6) Trasmissione "bozza Peritale" - espletamento di tentativo di Conciliazione tecnica-deposito CTU

L'orientamento comune espresso dai Colleghi dei Direttivi è che il "tentativo di Conciliazione" richiesto nel quesito Istruttorio richiesto dal Giudice afferisca solo alla "**Conciliazione tecnica**" relativa al nesso di causa, alla individuazione dei presupposti di Responsabilità dei Sanitari e/o di inadempimento della Struttura ed ai parametri delle componenti biologiche di danno patrimoniale e "non patrimoniale", oltre alla valutazione di compatibilità e congruità delle spese sanitarie documentate e/o da sostenere in previsione di una accertata menomazione psico-fisica.

Tale richiesta potrà essere dunque formulata in occasione della trasmissione della bozza peritale, onde consentire alle Parti di esprimere la loro posizione in merito e quindi allo stesso CTU di definire il procedimento nei termini Istruttori previsti (con indicazioni specifiche sulla avvenuta o meno conciliazione tecnica onde facilitare anche i termini di definizione del Procedimento da parte della Cancelleria Civile).

La possibilità di espletare una separata “Conciliazione risarcitoria” rientra in un’eventuale e distinta scelta delle Parti, che può essere contestuale a quella tecnica ovvero successiva, ma differente dall’attività specificatamente attinente all’indagine valutativa medico legale afferente ai quesiti Istruttori, che prevede, tra l’altro, uno specifico ambito normativo di inquadramento per la liquidazione dell’onorario.

La Conciliazione risarcitoria (...che in vero richiederebbe da parte del CTU anche specifiche conoscenze tecnico-giuridiche) rientrerebbe – a NS parere- esclusivamente nel contesto di una prestazione privatistica – con onorario da concordare con le Parti - e, ove raggiunta, con autonoma definizione del compenso

#### **7) Richiesta di liquidazione dell’onorario (quesito per la Cancelleria)**

Una prima criticità riguarda le modalità di presentazione delle specifiche di Onorario nelle richieste di liquidazione dei singoli CTU nominati, che può variare in relazione alla specifica attività professionale prestata nell’espletamento dell’incarico.

Posto che il sistema telematico prevede il deposito dell’Istanza di Liquidazione in un unico documento in formato PDF, potrebbe essere utile presentare un’unica Istanza di Liquidazione che comprenda gli onorari di tutto il Collegio dei Periti con successiva specifica di onorario delle attività svolte da ogni singolo professionista, ovvero è sufficiente documentare solo le distinte specifiche di onorario dei CCTTUU...??

#### **8) Liquidazione della Parcella di Onorario**

Rimane aperto il problema sostanziale relativo all’attribuzione definitiva dei costi della CTU che, in corso di ATP ex 696 bis, vengono usualmente posti sempre a carico di Parte Ricorrente: modalità che creano sovente, notevoli difficoltà, da parte del CTU, nell’ottenere l’eventuale conguaglio di onorario liquidato rispetto a quanto inizialmente percepito come Fondo Spese da chi ha promosso il Procedimento: criticità che impongono talora di dover procedere Giudizialmente, con richiesta di precetto (spesso con esito incerto) e con autonomi costi di intervento per spese legali.

Al riguardo è necessario precisare che l’intervento professionale espletato in veste di CTU – qualunque sia l’ambito -rientra esclusivamente nell’attività di Ausiliare del Giudice, **è finalizzata a soddisfare le esigenze di contraddittorio tecnico nei confronti di tutte le Parti che hanno aderito al Procedimento e costituisce, per entrambe le Parti, elemento utilizzabile nelle eventuali successive fasi processuali.**

Riteniamo quindi che, nei casi in cui il Fondo Spese inizialmente concesso non possa compensare l’effettiva e spesso complessa attività svolta dal CTU, **nel rispetto dell’assolvimento del proprio compito tecnico d’Ufficio e soprattutto nel rispetto del contraddittorio con tutte le Parti intervenute, la liquidazione definitiva debba essere ragionevolmente posta a carico “solidale”, anche a tutela del lavoro svolto in qualità di Ausiliare del Giudice.**

Dott. Enrico Pedoja

Segretario SMLT/SISMLA

